

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO

PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

*** * ***

PROTOCOLLO OPERATIVO

*** * ***

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO:

"III corsia dell'autostrada A4 - tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento

(progr. km 63+300) – Gonars (progr. km 89+000)"

C.U.P. I41B08000240005

*** * ***

Tra:

Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto dell'autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 e s.m.i.), nella persona del dott. ing. Enrico Razzini che sottoscrive il presente protocollo nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in oggetto;

e

....., con sede in, Via n., nella persona del sig. nato a il, il quale dichiara di intervenire nel presente protocollo nella sua veste di legale rappresentante;

e

S.p.A. Autovie Venete, con sede in Trieste (TS) via Locchi n. 19, in virtù e nei limiti di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nella persona dell'ing. Maurizio Castagna
che sottoscrive il presente protocollo in qualità di Presidente della stessa, giusta Deli-
bera dell'Assemblea del 24 novembre 2015;

Premesso:

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo
IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto
legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche,
individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti
già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare
le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata
ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;

che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha
emanato, con delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015, n. 155)
adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del Decreto legge n. 90/2014 di-
rettive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con
delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo opera-
tivo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infra-
struttura strategica considerata debbono assumere;

identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a tra-
smettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario
su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato

nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari pre-disposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;

prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;

procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI dei gestori informatici della banca dati;

prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante, al concessionario ed all'aggiudicatario;

che l'intervento in oggetto è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121; che il progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E. con Deliberazione n° 13 dd.18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 d.d. 06.09.2005;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto

d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;

che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto

d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;

che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 stabilisce che la S.p.A. Autovie Venete sia il soggetto deputato al supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario Delegato;

che il Responsabile Unico del Procedimento con determina prot. Commissario n. Atti/109 del 08/02/2017 ha ritenuto necessario affidare il servizio di controllo delle

saldature e delle verniciature di strutture metalliche;

che con nota prot. Commissario n. del è stato affidato, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previo esperimento di una valutazione comparativa di preventivi ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio sopra riportato all'operatore economico

che in capo all'operatore economico non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al succitato affidamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza;

genza fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015;

VISTO il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia.

tutto ciò premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,

Convengono:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto dell'affidamento a di cui alla **nota prot. Commissario n. _____ del _____**, richiamato in narrativa, le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i dedicati

entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione citata (ed entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque prima di effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla S.p.A. Autovie Venete, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il vero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, l'aggiudicatario e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

In virtù delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie Venete è il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie Venete si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i pagamenti a favore dell'aggiudicatario connessi alla realizzazione del servizio medesimo.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).

5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato

1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è 1N «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:

- con giroconti / girofondi,
- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;

- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debit), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3

Lettera di manleva

I. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, e la S.p.A. Autovie Venete, si impegnano ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva» gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disponete con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

il CUP dell'intervento,
 la causale MGO (di cui all'allegato 1),
 il codice IBAN del conto addebitato;
 b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante ed alla S.p.A. Autovie Venete gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

La S.p.A. Autovie Venete, soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe, comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante e la S.p.A. Autovie Venete, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

Art. 5

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'aggiudicatario si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle

clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accolto di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:
a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:

- la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato

o di conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;

- il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
- l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;

b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto alla precedente

lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;

c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;

d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;

e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;

f) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;

g) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo

comporta l'applicazione di una penale nella di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa diffida della stazione appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. La S.p.A. Autovie Venete pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma dell'art. 6, comma 1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato art. 6, comma 1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la S.p.A. Autovie Venete, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo la verifica di conformità della prestazione, la S.p.A. Autovie Venete rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7

Procedimento sanzionatorio

1. Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, e quest'ultima alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, all'aggiudicatario, al concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

2. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescriverà, attraverso la formulazione di specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto autorizzato ad effettuare i pagamenti a favore dell'aggiudicatario nelle forme previste dall'articolo 2, comma 3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo sul primo versamento/S.A.L. successivo alla conclusione dell'istruttoria. L'aggiudicatario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della S.p.A. Autovie Venete, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità

separata.

3. S.p.A. Autovie Venete ha l'obbligo di indicare in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza e dovrà dare evidenza, nel quadro economico del contratto, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

4. Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma dell'art. 6, comma 1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'aggiudicatario e alla Direzione istruttiva antimafia con lettera raccomandata con AR.

Art. 8

Vigilanza

La stazione appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni. La Stazione Appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla verifica di conformità della prestazione.

Trieste,

per l'AGGIUDICATARIO:

Il Legale Rappresentante

(.....)

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Enrico Razzini)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Presidente

(dott. ing. Maurizio Castagna)